



COMUNE DI MASSAROSA
PROVINCIA DI LUCCA

Ufficio Attività Produttive

**REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLE
SAGRE E FESTE**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°12 del 7 Marzo 2016
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n°56 del 14 Giugno 2017
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n° 31 del 21 Marzo 2018

MARZO 2018

INDICE

Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 2 PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

**Art. 3 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DELLE SAGRE – DOMANDA –
ISTRUTTORIA E SUCCESSIVO RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE**

**Art. 4 CRITERI DI PRIORITA' PER L'INSERIMENTO NEL CALENDARIO
DELLE SAGRE**

Art. 5 SAGRE ESISTENTI – INDIVIDUAZIONE

Art. 6 DIVISIONE DEL TERRITORIO

Art. 7 LIMITI TEMPORALI

Art. 8 INTERVALLO MINIMO TRA DUE SAGRE

ART. 8 BIS CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Art. 9 LIMITAZIONI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI

Art. 10 DOMANDA DI OCCUPAZIONE SU SUOLO PUBBLICO

**Art. 11 LIMITAZIONI ALLO SVOGLIMENTO DI SAGRE SUL SUOLO
PUBBLICO**

Art. 12 INTRATTENIMENTI E SPETTACOLI

Art. 13 ONERI A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI

Art. 14 SPOSTAMENTO DI DATA

Art. 15 SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 16 NORME FINALI E DI RINVIO

Art. 17 NORMA TRANSITORIA

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni contenute nella normativa costituita dal TULPS approvato con RD 773/1931 e dal Regolamento di esecuzione nonché della LR n. 28/2005 s.m.i. e DPGR n. 40/R/06 del 01.08.2006 s.m.i., disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni per le attività del pubblico spettacolo congiunte ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, definibili come di seguito precisato sagre e feste.

Ai fini del presente Regolamento:

- per Sagre si intendono gli eventi che si svolgono sul territorio comunale in luogo pubblico o aperto al pubblico, promosse da associazioni/organizzazioni senza fine di lucro, connotate in modo primario e prevalente da somministrazione di cibo e bevande, ed eventualmente da pubblico spettacolo. In particolare devono essere connotate da somministrazione di prodotti tipici del territorio. Le sagre devono avere finalità culturali, folcloristiche, di promozione territoriale, sociale ed economica, ovvero politiche, religiose, di volontariato e di sport;
- per Sagre Storiche si intendono gli eventi di cui sopra che si svolgono da almeno cinque anni in via continuativa;
- per Feste si intendono gli eventi sul territorio comunale che si svolgono in luogo pubblico o aperto pubblico, promosse da associazioni/organizzazioni senza fine di lucro, aventi finalità primarie culturali, sociali (politiche, religiose, sportive, folcloristiche ecc) in cui è esclusa tassativamente la somministrazione di cibo e bevande, con la sola eccezione di un dolce tipico e bibite non alcolica ;
- per Feste Tradizionali si intendono gli eventi di cui sopra in cui è ammessa la somministrazione di cibo e bevande se, è comprovato il carattere secondario di tale attività, subordinato agli intenti dell'iniziativa.
- per evento enogastronomico si intende una attività libera da vincoli della tradizione e della tipicità dei prodotti;
- per tradizionale si intende la manifestazione che si svolge da lungo tempo e/o dove sono somministrati prodotti tipici del territorio;
- per prodotti tipici del territorio si intendono le preparazioni culinarie tipiche del luogo o le preparazioni culinarie dove viene impiegato uno o più prodotti tipici del territorio.

Possono presentare la domanda per l'organizzazione di Sagre o Feste Tradizionali, associazioni/organizzazioni che siano presenti in maniera attiva e comprovata sul territorio di Massarosa da almeno due anni.

La Festa Tradizionale non può essere trasformata in Sagra.

Nel seguito del presente Regolamento le Sagre, le Sagre Tradizionali, le Feste e le Feste Tradizionali sono anche dette manifestazioni o eventi.

Sono escluse dall'obbligo del rispetto del presente Regolamento le manifestazioni o gli eventi promossi direttamente dalla Pubblica Amministrazione e approvati con deliberazione della Giunta Comunale e nonché gli eventi organizzati dagli esercizi commerciali, per i quali si applica il regolamento TULPS.

ART.2

PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

Caratteristiche essenziali e finalità di tutte le Sagre effettuate sul territorio del Comune di Massarosa, in conformità con quanto previsto dall'art. 57 comma 1 dello Statuto Comunale sono:

- la promozione del territorio locale a livello turistico, culturale, ambientale;
 - la promozione del valore sociale dell'associazionismo culturale, sportivo, religioso, politico e dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo nonché ad arricchire l'offerta territoriale di eventi con finalità culturali e sociali;
- La promozione di azioni dirette e indirette atte alla tutela e alla salvaguardia ambientale del territorio e alla divulgazione di pratiche ecosostenibili.

ART. 3

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DELLE SAGRE E FESTE

DOMANDA – ISTRUTTORIA

Le manifestazioni di cui al precedente art. 1, definite Sagre, Sagre Storiche e Feste Tradizionali, possono essere organizzate esclusivamente dai seguenti soggetti :

- a) enti pubblici;
- b) organismi di decentramento (Comitati di rappresentanza locale);
- c) consulte costituite a norma dell'art. 31 dello Statuto Comunale;
- d) enti ed associazioni per la promozione socio economica del territorio comunale;
- e) enti e associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica aventi sede nel territorio comunale;
- f) organismi religiosi;
- g) partiti politici;
- h) associazioni sindacali;

L'assenza di scopo lucrativo deve risultare dall'iscrizione all'apposito Albo Regionale delle O.N.L.U.S. istituito ai sensi della legge o da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante ai sensi della legge n. 445 del 2000.

I soggetti che promuovono le Sagre Storiche devono dare prova della loro costituzione e presenza attiva sul territorio comunale da almeno 5 anni.

Le associazioni e le organizzazioni costituite e presenti sul territorio comunale da almeno 5 anni possono fondersi o aggregarsi per costituire un nuovo soggetto ai fini della promozione di una Sagre al quale può essere riconosciuto l'anzianità pari a quella maggiore dei due componenti, previa verifica dei requisiti di cui sopra. Resta inteso che in caso di fusione o aggregazione il nuovo soggetto costituito è tenuto al rispetto del presente regolamento, acquisisce tutti i diritti per la promozione dell'evento e automaticamente i soggetti che si sono fusi o aggregati decadono dal diritto di promuovere singolarmente altre Sagre e Sagre Storiche.

In caso di scioglimento dei soggetti come sopra costituiti, viene riconosciuta ai fini del presente regolamento ad entrambi i soggetti l'anzianità pari a quella minore dei due componenti, maturata alla data di costituzione e aumentata del tempo intercorrente fino allo scioglimento.

2 - Presentazione della domanda

a) - Il calendario programma annuale delle Sagre, Sagre Storiche e Feste Tradizionali viene redatto dall'ufficio Attività Produttive entro il 31 dicembre di ogni anno L'Ufficio esamina le domande pervenute e le dichiara ammissibili o meno in conformità del presente Regolamento. Nell'ipotesi che insorgano problematiche in relazione alla stesura preventiva del Calendario (sovrapposizione, contemporaneità, ecc.) si procederà alla concertazione con le parti sociali interessate e in caso di disaccordo prevale il concetto dell'anzianità dell'evento.

b) - Il calendario viene approvato dalla Giunta Comunale con apposita Deliberazione, sarà reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio, sul sito internet del Comune e con le altre forme di pubblicità che l'amministrazione riterrà opportune.

c) - Le domande dovranno pervenire al protocollo generale del comune entro il 30 novembre di ogni anno complete della documentazione prevista e dal presente Regolamento, della modulistica e del programma di massima della manifestazione in cui deve essere indicato in modo inequivocabile il carattere e le finalità dell'evento come sopra precisati. In caso di carenza documentale è ammessa l'integrazione della pratica entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della richiesta dell'ufficio inviata anche per posta elettronica.

Le domande per le Sagre, Sagre Storiche e le Feste tradizionali si presentano con le stesse modalità e tempistiche.

Al fine dell'accoglimento e inserimento nel calendario la documentazione allegata alla domanda, deve dimostrare in modo chiaro, esplicito ed inequivocabile, che la somministrazione di cibo e bevande sia strettamente correlata all'evento (es. presentando il programma di alimenti e bevande somministrate, il programma dell'evento ecc. In caso contrario la domanda non potrà essere accolta.

Le associazioni e/o organizzazioni che promuovono una Sagra avranno diritto a poter effettuare 1(una) Festa Tradizionale, mentre tutti gli altri potranno organizzare fino a n. 2 (due) Feste Tradizionali.

- La Sagra in generale e la Festa Tradizionale promosse dalla stessa associazione e/o organizzazione, dovranno svolgersi con 30 giorni di intervallo tra ciascuna di esse e comunque non nello stesso mese.

Al fine di promuovere la fusione e l'aggregazione di associazioni/organizzazioni per lo svolgimento delle Sagre in genere, viene consentito ai rispettivi soggetti di promuovere rispettivamente una Festa Tradizionale.

- Alle sole associazioni/organizzazioni sportive presenti sul territorio comunale, che si siano fuse nel triennio antecedente la data di approvazione del presente regolamento, viene consentito di avvalersi della clausola di salvaguardia di cui all'art. 8 bis. Le suddette associazioni possono svolgere le sagre storiche, anche in modo non continuativo, nei mesi di luglio e di agosto, con le medesime modalità adottate nelle edizioni precedenti, come risultante dai calendari delle sagre annuali approvati.

- Le Sagre e le Feste di ogni genere sulla stessa area dovranno svolgersi a distanza di 1 giorno l'una dall'altra.

3 - Istruttoria delle domande

a. L'Ufficio istruisce le domande e verifica i requisiti per l'inserimento delle manifestazioni nel calendario programma e se necessario richiede le integrazioni del caso con le modalità sopra precisate.

b. L'Ufficio provvede, in caso di esito favorevole dell'istruttoria all'inserimento della manifestazione nella proposta di calendario ed in caso di esito negativo ad esprimere il motivato diniego.

c. Potranno comunque essere effettuate attività di somministrazione temporanee di cibi e bevande in occasione di eventi particolari a scopo di beneficenza e/o finalità umanitarie, previa presentazione della denuncia di inizio di attività di cui all'art. 45 della legge Regionale n. 28/2005 s.m.i. fuori della programmazione di cui al presente regolamento senza diritto all'inserimento nel calendario, previo parere favorevole della Giunta Comunale, nel rispetto delle norme del presente regolamento.

4 – Requisiti per l'inserimento delle Sagre e delle Feste nel calendario

Sono requisiti necessari per l'inserimento nel calendario:

- Esito favorevole dell'istruttoria di cui al precedente paragrafo.

- Impegno a non somministrare e vendere nell'ambito della manifestazione bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 30% del volume e a non somministrare qualsiasi tipo di bevanda alcolica a soggetti minorenni.
- Ai sensi della L. N. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" il Responsabile della Sagra dovrà esporre in modo ben visibile la tabella alcolemica e tenere a disposizione degli avventori i kit per la misurazione del tasso alcolemico predisponendo apposita area dove rivolgersi.

5 -Attività commerciale temporanea all'interno della manifestazione

- Nell'area di svolgimento della manifestazione è consentito l'esercizio temporaneo del commercio di prodotti attinenti alla manifestazione, di prodotti tipici, di prodotti agricoli, di generi alimentari, di prodotti artigianali, di opere del proprio ingegno e operatori su AA.PP.
- La comunicazione relativa dovrà essere inoltrata all'ufficio competente nei termini previsti dalla normativa vigente.
- L'interessato presenterà istanza all'organizzatore della manifestazione che provvederà a comunicare all'Ufficio Sportello Unico delle Attività Produttive i nominativi degli ammessi alla vendita.
- La durata dell'attività non potrà eccedere quella della singola manifestazione

6 - Presentazione della documentazione per l'istruttoria della manifestazione

- La documentazione delle manifestazioni (sia sagre in genere che feste tradizionali) dovrà essere presentata all'ufficio competente entro e non oltre 30gg dalla data di inizio delle stesse, qualora risulti necessaria la convocazione della CCVLPS prevista e disciplinata dagli artt. 68, 69 e 80 del R.D. 773/1931, e dal relativo regolamento di attuazione R.D. 635/1940 e dal D.L. n. 222 del 25 novembre 2016; negli altri casi la documentazione amministrativa di competenza comunale dovrà essere presentata entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della manifestazione, salvo l'inoltro diretto da parte del soggetto promotore, nei tempi previsti, ad organi diversi da Comune (comunicazione al 118, comunicazioni per "manifestazioni di sorte locale" ai Monopoli di Stato e Prefetture ecc). Qualora i documenti non saranno completi in ogni sua parte la manifestazione non potrà svolgersi nella data prevista.

ART.4

CRITERI DI PRIORITA' PER L'INSERIMENTO NEL CALENDARIO DELLE SAGRE

Al fine dell'inserimento nel calendario Sagre, le domande verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Le Manifestazioni sagra svolte per cinque anni consecutivi sono definite "Sagre Storiche" - Il numero delle sagre storiche viene individuato all'art.5 del presente Regolamento.

Il numero complessivo delle Sagre e Sagre Storiche viene congelato per i prossimi 5 anni dall'approvazione del Regolamento, stabilendo di fatto che il loro numero massimo è di n.15 ossia quelle approvate con il calendario del 2017.

Nel caso in cui una manifestazione (anche Sagra Storica) non venga svolta per un anno non potrà essere sostituita da altra sagra.

Le Sagre perderanno il carattere di "storicità" se non verranno svolte per almeno 2 anni consecutivi, mentre assumeranno il carattere di "storicità" dopo 5 anni di svolgimento consecutivo.

Le manifestazioni, escluso le Sagre in genere, non potranno svolgersi in date concomitanti e in zone limitrofe (inteso come frazioni confinanti)

Nel caso di coincidenze temporali sulla stessa area tra Sagre Storiche e tra Sagre non storiche prevarrà la Sagra Storica.

Nel caso di coincidenze temporali nella stessa area tra Sagre Storiche prevarrà l'ordine di presentazione della domanda.

In caso di richiesta di una medesima area pubblica o aperta al pubblico concomitante tra un Sagra in genere e una Festa tradizionale prevarrà la richiesta della Sagra.

Sarà possibile realizzare una Festa Tradizionale su una frazione limitrofa (inteso come frazione confinante) e concomitante ad una Sagra in genere.

In caso di 2 Feste tradizionali concomitanti su una stessa area, prevarrà l'ordine di presentazione della domanda.

ART. 5 SAGRE STORICHE- INDIVIDUAZIONE

Si individuano come Sagre Storiche caratterizzanti il territorio, la storia e la cultura di Massarosa, di cui se ne vuole mantenere nel tempo il carattere e la tipicità le seguenti :

- Sagra del pesce** – Massaciuccoli
- Sagra dell’Olio e delle Olive** – Piano del Quercione
- Sagra della zuppa alla contadina** – Piano del Quercione
- Festa della rinascita** – Montramito
- Pizza al volo fratres** – Massarosa
- Ranocchiocciola** – Massarosa
- Festa di liberazione** – Montramito
- Festa democratica** – Montramito
- Sagra della pupporina e del tordello** - Bozzano
- Festa del pesce** – Montramito
- Sagra della bruschetta** – Quiesa
- Sagra dello stinco** – Piano del Quercione
- Sagra del fungo porcino e polenta** – Montramito
- Sagra del quartuccio fritto e delle mondine** – Bargecchia

Il nome e l’oggetto della Sagra non potrà essere modificato, pena la perdita dello status di Sagra Storica, ad esclusione delle manifestazioni organizzate dai partiti politici.

ART. 6 DIVISIONE DEL TERRITORIO

Ai fini della formulazione del calendario delle sagre il territorio comunale è diviso nelle seguenti zone sulla base delle caratteristiche degli insediamenti abitativi, secondo l’allegato n. del presente regolamento approvato con Deliberaz. della Giunta Comunale n. 112 del 21/12/2010.

Zona 1 – Centri abitati ad alta densità di residenti .

All’interno della zona 1 non si prevede l’istituzione di nuove sagre, rispetto a quelle indicate nell’art. 5 del presente regolamento.

Zona 2 - Zona a bassa densità abitativa e zona extra centro abitato.

ART. 7 LIMITI TEMPORALI

- Le Sagre in genere, organizzate negli ambiti territoriali definiti “zona 1”, possono svolgersi per un periodo massimo complessivo di 21 (ventuno) giorni. Ogni singola sagra non potrà avere una durata superiore a n. 15 (quindici) giorni consecutivi o non consecutivi.

- Le Sagre in genere, organizzate negli ambiti territoriali definiti “zona 2”, possono svolgersi per un periodo massimo complessivo di 60 (sessanta) giorni. Ogni singola sagra non potrà avere una durata superiore a n. 15 giorni consecutivi o non consecutivi.

Le Sagre in genere possono essere organizzate in modo frazionato (cioè non consecutive), se svolte nei mesi di aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre, con intervalli di tempo intercorrenti tra uno svolgimento e l'altro di almeno 1 giorno. Non potranno protrarsi in ogni caso per un periodo complessivo alle quattro settimane nei mesi di aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre; nei mesi di luglio e agosto non potranno protrarsi oltre le tre settimane.

Le Sagre in genere che si svolgono nei mesi di luglio e agosto dovranno svolgersi in modo continuativo .

- Le Sagre in genere possono tenersi nel periodo che intercorre il 1 aprile e il 31 ottobre di ogni anno.

- Le Feste Tradizionali potranno tenersi per tutto il corso dell'anno.

-Le Feste Tradizionali non potranno durare più di 3 gg consecutivi e non potranno frazionarsi per più settimane poiché dovranno tenersi in unica settimana.

- In caso di eventi sportivi è possibile derogare al periodo menzionato nel precedente comma per le feste collegate all'evento, su richiesta scritta e motivata, previo parere favorevole della Giunta Comunale e sono valide le altre prescrizioni richiamate nel presente regolamento per le feste tradizionali.

- Per le Sagre in genere è possibile il recupero delle date perse a causa del maltempo o eventi straordinari previa richiesta scritta e parere favorevole della Giunta Comunale-per un massimo di 3 gg. purché l'area di svolgimento non sia già occupata per altre manifestazioni/eventi.

- Per le Feste in genere è possibile il recupero delle date perse a causa del maltempo o eventi straordinari previa richiesta scritta e parere favorevole della Giunta Comunale –anche in concomitanza di eventi in frazioni limitrofe (frazioni confinanti) per un massimo di 2 giorni, purché l'area di svolgimento non sia già occupata per altre manifestazioni/eventi.

(*)Le associazioni sportive, che hanno in gestione più di un impianto sportivo, a valenza collettiva, che sono titolari di una sagra storica, possono usufruire dei giorni a disposizione per lo svolgimento della sagra non utilizzati, per un ulteriore evento.

(*)Tali giorni, in aggiunta ai tre giorni previsti per la festa tradizionale a cui ha diritto l'associazione, possono essere utilizzati per l'organizzazione di un evento enogastronomico libero, a condizione che l'associazione interessata rinunci alla festa tradizionale, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento per le sagre storiche, previo parere della Giunta Comunale.

Gli eventi organizzati da Associazioni costituite da soggetti economici, non sono soggetti al limite massimo di feste richiamato dal presente regolamento.

ART. 8

INTERVALLO MINIMO TRA DUE SAGRE

Tra una sagra in genere e l'altra che abbiano svolgimento all'interno dello stesso luogo non possono trascorrere meno di n. 1 giorni.

ART. 8 BIS

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Alle sole associazioni/organizzazioni sportive che si sono fuse nel triennio antecedente la data di approvazione del presente regolamento, viene riconosciuta la possibilità di svolgere le sagre storiche anche in modo non continuativo, nei mesi di luglio e di agosto, con le medesime modalità adottate nelle edizioni precedenti all'approvazione del presente regolamento, previa verifica da parte dell'ufficio competente della sussistenza di suddetta consuetudine, risultante dai precedenti calendari annuali delle sagre storiche di cui all'art. 5.

ART. 9

LIMITAZIONI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI

Gli organizzatori delle manifestazioni con attività di somministrazione di alimenti e bevande si devono impegnare a proporre un menù tipico nello spirito della valorizzazione di prodotti caratteristici del territorio.

Per le Sagre in genere il menù complessivo può essere composto con un numero massimo di 10 preparazioni culinarie (portate), di cui 5 appartenenti alla tradizione del territorio. Per preparazione culinaria (portata) si intende tutto ciò che ha un prezzo sul menù (ad esclusione del pane, dessert, contorni e delle bevande). Le bevande e i dessert vanno nella lista del Bar che non ha limitazioni di numero di voci.

Per le Feste Tradizionali è possibile somministrare un numero max di preparazioni culinarie (portate) pari a 5 comprensivo della pizza (ad esclusione del pane, dessert, contorni e delle bevande).

Per le Feste non è consentito la somministrazione di cibi e bevande ad esclusione di un dolce e una bibita analcolica.

E' possibile prevedere in aggiunta alle portate di cui sopra per le sagre in genere e le feste tradizionali, l'offerta della pizza o sostituirla con una portata aggiuntiva.

E' sempre fatto divieto espresso nell'ambito della somministrazione (da intendersi servizio al tavolo o no) di accettare prenotazioni; all'interno dell'area della manifestazione l'eventuale servizio al tavolo è ammesso solo a condizione che non assuma la denominazione di "ristorante" e non sia svolto nella forma tipica della ristorazione. In tal caso il menù dovrà essere lo stesso applicato nell'area self service. E' esclusa tassativamente la maggiorazione dei prezzi per il servizio al tavolo del menù esposto, mentre non è escluso un contributo volontario a favore della manifestazione.

In casi straordinari ed eccezionali per le Feste Tradizionali è possibile chiedere per scritto una deroga alle 5 portate per feste o eventi con una partecipazione di utenza particolarmente limitata previo parere favorevole della Giunta Comunale.

In caso di eventi particolari di cui all'Art 3 p.to 3c. autorizzate previo parere favorevole della Giunta Comunale, è consentita la somministrazione di 3 portate (ad esclusione del pane, dessert, contorni e delle bevande).

ART. 10

DOMANDA DI OCCUPAZIONE SU SUOLO PUBBLICO

Qualora la sagra venga effettuata su suolo pubblico prima dell'inizio della sagra deve essere presentata istanza in bollo (se dovuto) e ottenuto l'autorizzazione dall'ufficio di Polizia Municipale di all'occupazione di suolo pubblico nonchè pagato i relativi diritti (se dovuti)
Le manifestazioni che svolgono su aree appositamente individuate e assegnate in concessione agli organizzatori dal Comune, sono esonerate dalla richiesta.

ART. 11 **LIMITAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI SAGRE E FESTE SUL SUOLO PUBBLICO**

- Qualora la Sagra/Festa abbia svolgimento sul suolo pubblico l'autorizzazione alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande e la concessione di suolo pubblico possono essere negate ed in ogni tempo revocate per ragioni di viabilità e di ordine pubblico.
- In caso di revoca della concessione di suolo pubblico, conformemente a quanto previsto dal regolamento sull'occupazione di suolo pubblico, non è dovuto alcun rimborso del canone di occupazione già eventualmente pagato.

ART. 12 **INTRATTENIMENTI E SPETTACOLI**

- L'eventuale svolgimento, nell'ambito delle Sagre/Feste autorizzate ai sensi del presente regolamento e della vigente normativa, di manifestazioni di pubblico spettacolo potrà avere luogo esclusivamente nel rispetto del piano di zonizzazione acustica comunale e del relativo Regolamento approvato con Delibera CC n. 100 del 06.10.2008

ART.13 **ONERI A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI**

Per ogni sagra o festa organizzata deve essere pagato il diritto d'istruttoria pari a € 30,00 all'Ufficio Attività Produttive e inoltre deve essere pagato il contributo in conto spese generali sopportate dal Comune pari a:

Sagra del pesce, sito Massaciuccoli, per ogni giorno di sagra è dovuto un contributo pari a € 25

Sagra dell'Olio e delle Olive, sito Piano del Quercione, per ogni giorno di sagra è dovuto un contributo pari a € 30

Sagra della zuppa alla contadina, sito Piano del Quercione, per ogni giorno di sagra è dovuto un contributo pari a € 30

Festa della rinascita, sito La Gulfa, per ogni giorno di sagra è dovuto un contributo pari a € 50

Pizza al volo volley fratres, sito Sterpeti, per ogni giorno di sagra è dovuto un contributo pari a € 50

Ranocchiocciola, sito Sterpeti, per ogni giorno di sagra è dovuto un contributo pari a € 50

Festa di liberazione, sito La Gulfa, per ogni giorno di sagra è dovuto un contributo pari a € 50.

Festa democratica, sito La Gulfa, per ogni giorno di sagra è dovuto un contributo pari a € 50

Sagra della pupporina e del tordello, sito Bozzano, per ogni giorno di sagra è dovuto un contributo pari a € 30

Festa del pesce, sito La Gulfa, per ogni giorno di sagra è dovuto un contributo pari a € 50

Sagra della bruschetta, sito Mulinaccio Quiesa, per ogni giorno di sagra è dovuto un contributo pari a € 35

Sagra dello stinco, sito Piano del Quercione, per ogni giorno di sagra è dovuto un contributo pari a € 30

Sagra del fungo porcino e polenta, sito La Gulfa, per ogni giorno di sagra è dovuto un contributo pari a € 50

Sagra del quartuccio fritto e delle mondine, sito Bargecchia, per ogni giorno di sagra è dovuto un contributo pari a € 25

Festa della birra, sagra, sito Mulinaccio Quiesa, per ogni giorno di sagra è dovuto un contributo pari a € 35

Le feste tradizionali pagheranno un contributo forfettario di € 20 al giorno.

I soggetti che a qualunque titolo versano al comune un tributo, relativo all'evento, potranno detrarre tale corrispettivo, dall'importo dovuto per il contributo di cui sopra, fino al limite massimo dell'importo del contributo.

L'attestazione di pagamento del contributo fissato dal presente regolamento o di altro tributo relativo all'evento, a qualunque titolo versato al comune, deve essere allegato all'istanza di autorizzazione o scia relativo all'evento. In mancanza di tale adempimento, l'istanza è improcedibile.

Le spese per la Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo (prevista e disciplinata dagli artt. 68, 69 e 80 del R.D. 773/1931 e dal relativo regolamento di attuazione R.D. 635/1940) sono a carico del richiedente anche nel caso in cui la manifestazione sia patrocinata dall'Ente.

Qualora la sagra/festa avvenga su suolo pubblico, escluso le aree appositamente individuate, verrà applicata la tariffa TOSAP vigente. Sono da escludere le manifestazioni organizzate dal Comune.

(**)Per le Sagre e le Feste, è richiesta agli organizzatori la stipula di una idonea polizza RCT con un massimale di almeno € 75.000,00 per danni causati ai beni e alle strutture pubbliche e private ed a terzi presenti alla manifestazione; è altresì a discrezione dell'Amministrazione chiedere un massimale di importo superiore in rapporto al valore del sito concesso per lo svolgimento della sagra.

Copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune prima dell'inizio della festa manifestazione, con allegata dichiarazione liberatoria (modulo allegato), che esoneri il Comune da qualsiasi danno provocato a persone e/o cose. Le associazioni/organizzatori sono tenuti a lasciare i luoghi dove si svolgono le manifestazioni e le aree contermini, pulite e ordinate facendosi carico di rimuovere tutti i materiali ed eventuali rifiuti abbandonati e sparsi in dette aree. Ove non vi provvedano nei tempi e nei modi contestati dal competente ufficio Polizia Municipale e ufficio Ambiente, sono passibili di contravvenzione nei termini di legge e nei successivi due anni dovranno presentare unitamente alla richiesta di svolgimento della manifestazione polizza fidejssoria o cauzione a garanzia per un ammontare di €. 750,00.

Per quanto riguarda lo svolgimento di manifestazioni e attività all'interno di parchi, giardini e aree verdi pubbliche si rimanda all'art. 8.2 del Regolamento del verde pubblico e privato con Deliberaz. C.C. n. 99 del 2010.

La pulizia dell'area della manifestazione è interamente a carico dell'organizzazione.

- E' a carico degli organizzatori l'installazione o il reperimento di bagni, a loro cura e spese, ad uso pubblico in numero sufficiente rispetto all'affluenza prevista, che dovranno essere rispondenti alle norme vigenti, e che dovranno essere rimossi al termine della manifestazione;

per manifestazioni di contenuta entità, potranno essere utilizzati i bagni di edifici pubblici con autorizzazione degli enti competenti.

- Al fine di verificare se la pulizia sia stata correttamente effettuata, la prima mattina della manifestazione, personale dell'ente comunale fa sopralluogo congiunto con un responsabile dell'organizzazione al fine di verificare lo stato degli spazi e dei luoghi comunali in uso. Il sopralluogo è ripetuto al secondo giorno successivo all'ultima serata di manifestazione al fine di verificare se la pulizia sia stata correttamente effettuata e che non vi siano danni alle strutture e ai beni comunali.

- Nel caso venga constatata la carenza di pulizia o la presenza di danni, il Comune si rinvierà sulla polizza di cui sopra applicherà le sanzioni previste.

L'ufficio di Polizia Municipale che accerterà le inadempienze provvederà inoltre a definire l'importo relativo all'infrazione.

Le spese logistiche e per l'approvvigionamento di acqua, luce e gas e quant'altro necessario per lo svolgersi della manifestazione sono totalmente a carico dell'organizzazione.

ART. 14 SPOSTAMENTO DI DATA

Lo spostamento della data di svolgimento di una Sagra/Festa è consentito soltanto in presenza di motivi gravi ed eccezionali che comportino una comprovata impossibilità di svolgimento della manifestazione nel periodo originariamente indicato.

Per lo spostamento della data della sagra occorre specifica autorizzazione comunale.

A tal fine il soggetto promotore od organizzatore deve presentare istanza motivata con l'indicazione dei motivi gravi ed eccezionali che rendono impossibile il previsto svolgimento della manifestazione purché non vadano a disturbare o recar danno ad altro tipo di manifestazione successiva e limitrofa come richiamato nelle norme del presente regolamento.

ART. 15 SANZIONI AMMINISTRATIVE

Fatta salva l'applicazione di sanzioni espressamente previste dalla normativa, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa da Euro 258,23 a Euro 1549,37

ART.16 RACCOLTA DIFFERENZIATA

Gli organizzatori delle sagre e delle feste devono impegnarsi ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti facendo richiesta degli appositi contenitori presso l'Ufficio Ambiente 15 giorni prima della data prevista per l'inizio della sagra e sottostando alle eventuali prescrizioni che l'Ufficio Ambiente e Azienda Gestrice del servizio di raccolta-potranno liberamente imporre nell'ambito delle modalità di espletamento del servizio decise dall'Amministrazione Comunale.

ART. 17 NORME FINALI E DI RINVIO

- Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si richiama la vigente normativa in materia sanitaria, di somministrazione temporanea al pubblico di alimenti e bevande, nonché ai vigenti regolamenti dell'Ente.

- Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della Deliberazione Consiliare di approvazione con le precisazioni e limitazioni di cui al successivo articolo.

ART. 18
NORME TRANSITORIE

Tenuto conto che il presente Regolamento viene approvato nel corso dell'anno 2017, al fine di non compromettere lo svolgimento delle manifestazioni, come da programma approvato con deliberazione della G.C. n° 5 in data 11/01/2017, l'entrata in vigore è differita alla data del 20/11/2017 ad esclusione dei seguenti articoli e commi che entrano in vigore immediatamente:

- Art 7 limitatamente ai commi indicati con (*)
- Art. 13 con esclusione del comma (**)

oo